



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 894

Modifica all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni per occupazione temporanea di suolo pubblico

Indice

1. DDL S. 894 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 894	4

1. DDL S. 894 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 894
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni per occupazione temporanea di suolo pubblico

Iter

11 dicembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.894

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Emanuele Dessi'](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Agostino Santillo](#) ([M5S](#)), [Primo Di Nicola](#) ([M5S](#)), [Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 51 del 24 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE , OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [8ª Commissione permanente \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) in sede redigente l'11 dicembre 2018. Annuncio nella seduta n. 70 dell'11 dicembre 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 894

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 894

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DESSÌ**, **SANTILLO**, **DI NICOLA** e **CASTALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2018

Modifica all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni per occupazione temporanea di suolo pubblico

Onorevoli Senatori. - La semplificazione dell'azione amministrativa, intesa come snellimento dell'attività amministrativa e riduzione degli adempimenti incombenti sui cittadini, rappresenta da qualche anno un obiettivo qualificante del programma complessivo di riforma della pubblica amministrazione, indispensabile per il rilancio dello sviluppo economico e per la competitività del Paese.

L'esigenza di semplificare l'attività amministrativa è dettata da due circostanze che rivestono, nei nostri tempi, grande importanza nel dibattito politico-ideologico, rappresentate dall'economicità, intesa come esigenza di minor dispendio di risorse economiche, resa necessaria dalle attuali ristrettezze con le quali si deve, oggi, confrontare e la finanza pubblica, e dall'efficienza dell'azione amministrativa. Nella prospettiva della semplificazione si pone anche il presente disegno di legge, che ha l'obiettivo di ridurre i tempi del procedimento di concessione dell'occupazione temporanea del suolo pubblico, favorendo così i cittadini richiedenti ed in particolare i piccoli imprenditori, che talvolta vedono paralizzata l'attività lavorativa a causa dei lunghi tempi di attesa.

L'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, contenuto nel titolo II, capo I, dedicato alla costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche, regola le formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di tutte le strade pubbliche, siano esse di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico.

Con il presente disegno di legge, composto di tre articoli, si interviene, all'articolo 1, sul citato articolo 27, al fine di prevedere un termine perentorio, nelle ipotesi di procedimenti concessori aventi ad oggetto occupazione temporanea di suolo pubblico, non superiore a due giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione dell'istanza da parte del soggetto richiedente, aggiungendo che con il termine di occupazioni temporanee si intendono quelle richieste per periodi non superiori a tre giorni. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che con decreto ministeriale siano individuate le modalità tecniche ed amministrative necessarie all'assegnazione degli spazi per occupazione temporanea di suolo pubblico. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e il successivo articolo 3 dispone l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina in materia di rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico)

1. All'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I provvedimenti concessori e autorizzatori aventi ad oggetto occupazione temporanea di suolo

pubblico devono essere conclusi dall'ente proprietario, a cui la domanda è rivolta, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza da parte del soggetto richiedente, ove con il termine occupazione temporanea si intende quella richiesta per periodi non superiori a tre giorni».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per la definizione delle modalità di carattere tecnico e amministrativo per il rilascio dei provvedimenti concessori e autorizzatori di cui all'articolo 27, comma 4-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

